



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

Sede Nazionale
P.zza Armellini, 9/A – 00162 Roma
Tel. 06/44188461
Fax. 06/44249515
E-Mail: polfis@cna.it

ISB in Europe

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu – www.isbineurope.eu

Divisione Economica e Sociale
Politiche fiscali e societarie

Circolare n. 3

Roma, 30 gennaio 2015

Oggetto: Il “reverse charge” e lo “split paymet” previsti nella legge di stabilità 2015: gli effetti negativi sull’equilibrio finanziario delle imprese

Sommario

1. PREMESSA	2
2. LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE	2
3. PERCHÉ IL “REVERSE CHARGE” E DELLO “SPLIT PAYMENT” CREANO SITUAZIONE CREDITORIE IVA CRONICHE ALLE IMPRESE	3
4. LO SQUILIBRIO FINANZIARIO SULLE IMPRESE CAUSATO DAL “REVERSE CHARGE” O DALLO “SPLIT PAYMENT”	5
5. IL CASO PARTICOLARE DEI CONSORZI CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI.	5

1. Premessa

L'incremento delle operazioni soggette al "reverse charge" nonché l'introduzione dello "split payment" con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 629 della legge n. 190/2014), si potrebbe chiamare accanimento terapeutico. Ogni medaglia ha sempre due facce e, in alcuni casi, non può essere ignorato. Questi due istituti potrebbero, infatti, destabilizzare la situazione finanziaria di molte imprese fedeli al fisco che operano nei mercati in cui è stato esteso il "reverse charge" ovvero di molti consorzi d'impresa che lavorano stabilmente con enti pubblici, specialmente nel settore degli impianti o dell'edilizia. La finalità del presente documento è proprio quella di comprenderne i motivi.

2. Le disposizioni introdotte

La legge di stabilità 2015, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, rende applicabile il "reverse charge" anche:

1. alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
2. ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
3. ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
4. alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (in questo caso solo per 4 anni).

Dopo l'autorizzazione della Unione Europea il "reverse charge" sarà esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.

Dal canto suo lo "split payment", applicabile per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, è già in vigore dal 1° gennaio 2015 (vedi comunicato stampa MEF del 9 gennaio 2015, n. 7), sebbene anche per esso serva una specifica autorizzazione da parte delle UE.

E' stato ormai ampiamente dibattuto il fatto che entrambi gli istituti, sebbene con tecniche normative diverse, hanno l'obiettivo di limitare l'evasione dell'Iva attribuendo il versamento del tributo non a chi effettua la prestazione, come avviene nella generalità dei casi, ma a chi la riceve. Nel caso del "reverse charge" chi riceve la prestazione è obbligatoriamente un'altra impresa che, oltre a versare quel tributo, può portarlo anche in detrazione, annullando completamente l'onere, salvo i casi di pro-rata di detraibilità inferiore al 100% ovvero indetraibilità oggettiva. Nel caso dello "split payment" la fattura viene emessa con l'indicazione dell'Iva che, tuttavia, dovrà essere versata dall'ente pubblico che riceve la prestazione.

L'efficacia dei due istituti per la lotta all'evasione, secondo il Governo, è confermata dal fatto che la propensione ad evadere un tributo da parte del soggetto che non ha alcuna posizione debitoria (il soggetto che versa e detrae l'Iva in "reverse charge") è più bassa di quella del soggetto che, invece, si trova a versare un tributo detratto da altri. Con riferimento allo "split payment", sebbene sia difficile pensare che chi effettua prestazioni nei confronti di enti pubblici




possa evitare di emettere la fattura e, quindi, evadere il versamento dell'Iva, tuttavia l'evasione potrebbe essere legata ad operazioni di importo molto elevato nelle quali l'impresa, dopo aver emesso la fattura, "scappa" prima del versamento dell'IVA.

3. Perché il "reverse charge" e dello "split payment" creano situazione creditorie IVA croniche alle imprese

Il "reverse charge" eliminando l'onere del versamento dell'Iva su chi effettua la prestazione e non pregiudicando il diritto di detrazione sull'iva pagata ai propri fornitori sugli acquisti, determina una situazione di strutturale credito Iva. In altre parole, tutta l'Iva a credito pagata ai fornitori non trova più la corrispondente Iva a debito correlata alle fatture emesse, per il semplice fatto che il debito Iva viene trasferito sul cliente.



I nuovi servizi in «reverse charge» e l'emersione dei cronici crediti Iva



La stessa cosa avviene, anche se con presupposti diversi, nel caso dello "split payment". La norma prevede, infatti, che chi effettua operazioni Iva nei confronti degli enti pubblici, emette regolarmente la fattura con l'indicazione dell'Iva, tuttavia il versamento del tributo deve essere effettuato dall'ente pubblico che riceve la prestazione. Anche lo "split payment" non determina alcuna limitazione alla detraibilità dell'Iva pagata ai fornitori, ragione per cui, anche in questo caso, l'impresa matura una situazione creditoria cronica di IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Le nuove prestazioni in «split payment» e l'emersione dei forti crediti Iva

Dal 1 gennaio 2015 l'IVA
relativa alle vendite di beni e servizi
ad **Enti pubblici non è più versata dall'Impresa**



Questa enorme mole di crediti Iva maturati dalle imprese potrebbe essere più o meno devastante sotto il profilo finanziario in relazione alle seguenti circostanze:

- 1) se l'ammontare del credito Iva maturato supera o meno i 15 mila euro;
- 2) se il credito maturato può essere compensato nel modello di versamento F24, trovando capienza nei debiti tributari (IRPEF, IRES, Ritenute dei dipendenti, ecc) o contributi (contributi previdenziali o assistenziali propri o dei propri dipendenti).

Nel primo caso l'impresa, infatti, oltre a dover gestire una doppia o anche tripla emissione e contabilizzazione delle fatture, per utilizzare in compensazione il credito Iva maturato, è tenuta a pagare un professionista per il visto di conformità nella dichiarazione Iva; stesso dicasi se vuole ottenere il rimborso del credito.

A tal proposito occorre sottolineare che la nascita del credito IVA non dipende dalle dinamiche con cui l'impresa svolge l'attività, ma è generato da una volontà precisa del legislatore che, nei fatti, obbliga alcune imprese (i fornitori dei soggetti che svolgono le attività indicate dall'articolo 17 del DPR 633/1972) ad anticipare l'Iva che i propri clienti (quelli che applicano il "reverse charge" o lo "split payment"), non possono recuperare. In altre parole, prima si modificano le norme in modo tale da incrementare sempre più i soggetti che vantano crediti Iva elevati, per poi obbligarli a degli oneri amministrativi anche pesanti per ottenere indietro quanto è loro dovuto.

Nel secondo caso, ossia quando il credito IVA non trova capienza negli altri debiti fiscali nell'ambito della compensazione orizzontale nel modello F24, il problema sulla liquidità delle imprese diventa ancora più grave: l'unica soluzione è quella di richiedere il rimborso dell'Iva e

attendere anche molto tempo per ottenere la restituzione delle somme, oltre al pagamento di un professionista per ottenere il visto di conformità sulla dichiarazione.

4. Lo squilibrio finanziario sulle imprese causato dal “Reverse charge” o dallo “split payment”

L'emersione di cronici crediti Iva vista al paragrafo precedente rappresenta un'aberrazione del problema ancora più grave, rappresentato dalla forte riduzione degli incassi di Iva da parte dei propri clienti.

E' evidente, infatti, che l'Iva incassata dalle imprese dai propri clienti, sotto il profilo finanziario, rappresenta il contraltare dell'Iva pagata delle stesse imprese ai propri fornitori. Valutando, infatti, i versamenti Iva sotto il profilo della loro incidenza sull'equilibrio finanziario dell'impresa, si scopre che l'impresa “finanzia” i propri fornitori attraverso il versamento dell'Iva che loro verseranno solamente nel mese successivo, ovvero decorso un trimestre. Nella situazione normale, ossia senza l'applicazione del “reverse charge” o dello “split payment”, la stessa impresa è “finanziata” dai propri clienti, attraverso l'Iva che questi riconoscono sulle fatture emesse.

Con l'applicazione del “reverse charge” questo meccanismo che lasciava in sostanziale equilibrio finanziario l'impresa sotto il profilo dei versamenti Iva si interrompe drasticamente. L'impresa che è costretta ad applicare il “reverse charge” o lo “split payment”, infatti, continua a finanziare a breve i propri fornitori mentre non è più finanziaria dai propri clienti, dal momento che questi non gli riconoscono più il tributo europeo.

Al fine di valutare l'entità e gli effetti di questo squilibrio finanziario siamo studiando i dati degli studi di settore. Non appena conclusa l'analisi verrà effettuato un apposito studio dell'Osservatorio CNA sulla tassazione della piccola impresa.

5. Il caso particolare dei consorzi che effettuano prestazioni nei confronti di enti pubblici.

Questa situazione può diventare anche drammatica nei consorzi d'impresa che agiscono con mandato senza rappresentanza. In questo caso, infatti, tutta l'Iva pagata dal consorzio alle imprese consorziate per le prestazioni da queste eseguite in virtù del contratto consortile, non trova capienza nell'Iva a debito, dal momento che la fattura che emette il consorzio sarà senza Iva in virtù dell'applicazione del meccanismo del “reverse charge”. Stesso dicasi nelle ipotesi di “split payment”, molto frequenti nell'edilizia, nelle quali il consorzio si pone come unico interlocutore dell'ente pubblico, trasferendo in toto l'esecuzione dell'opera alle imprese consorziate.

In realtà, con riferimento alle prestazioni o cessioni fatte dal consorzio verso altre imprese che vedono l'applicazione del “reverse charge”, il problema per il consorzio non è concreto. In questi casi, infatti, l'applicazione del “reverse charge” viene trasferita anche alle prestazioni fatte dai consorziati al consorzio (cfr. Circolare Ag. Entr. 4 aprile 2007, n. 19). Tuttavia il problema della maturazione di crediti IVA si trasferisce alle imprese consorziate, sebbene in modo meno drammatico di quanto non accada nel consorzio, dal momento che il credito Iva si genera in ogni impresa con riferimento alle singole parti dell'intera prestazione commissionata al consor-

zio.

La stessa cosa è più difficile sostenerla con riferimento allo “split payment”. Questo, infatti, si rende applicabile non già con riferimento alla natura dell’operazione IVA effettuata, bensì con riferimento alla natura del soggetto che la riceve il quale, come già detto, deve essere un ente pubblico.

Pertanto, quando il consorzio esegue una prestazione con un ente pubblico ed opera nel contratto consortile con mandato senza rappresentanza, si troverà a credito tutta l’Iva addebitata dalle imprese consorziate. Si tratta di importi molto rilevanti che potrebbero destabilizzare l’equilibrio economico dei consorzi d’imprese, specialmente nel settore dell’Edilizia nel quale il consorzio è uno dei pochi strumenti utili affinché anche le piccole imprese possano accedere ad appalti pubblici.

In questi casi, l’unica possibilità per i consorzi di evitare queste pesanti conseguenze è una norma che estenda l’applicazione del “reverse charge” alle prestazioni fatte nei confronti dei consorzi conseguenti all’esecuzione di un appalto pubblico per cui si rende applicabile lo “split payment”.

E, in ogni caso, occorre liberare la compensazione dei crediti IVA generati a seguito dell’introduzione di queste misure dagli obblighi burocratici imposti, ossia dall’obbligo del visto di conformità della dichiarazione Iva per ottenere il rimborso o la compensazione.

a cura dell’Ufficio Politiche Fiscali

(CC/reverse charge e split payment)